

# Sindaco/revisore della partecipata non revocabile dopo le elezioni comunali

Non è ravvisabile alcun rapporto fiduciario con la precedente amministrazione

/ Maurizio MEOLI

Il sindaco/revisore di una società partecipata da un **Comune** non può essere revocato dalla nuova amministrazione invocando il venir meno del rapporto fiduciario. Peraltro, ove non sia stata impugnata anche la nomina del nuovo componente dell'organo di controllo, con conseguente cessazione dell'incarico, per ottenere il **risarcimento** dei danni occorre prestare particolare attenzione agli elementi da allegare a supporto delle proprie pretese, non essendo possibile limitarsi a invocare quanto **non percepito** fino alla scadenza dell'incarico in conseguenza dell'illegittima revoca.

Sono queste le indicazioni che emergono dalla sentenza n. [677/2017](#) del Consiglio di Stato, relativa a un caso in cui il nuovo sindaco di un Comune trentino, poco dopo la propria elezione, revocava il sindaco/revisore di una società partecipata, nominato solo qualche mese prima.

Contro tale provvedimento il sindaco/revisore ricorreva al T.R.G.A. di Trento, invocando l'**illegittimità** dello stesso e il diritto al risarcimento dei danni per la mancata percezione dei compensi riconosciutigli fino alla scadenza dell'incarico e per le lesioni procurate alla propria immagine.

I giudici amministrativi di primo grado, però, ritenevano il provvedimento amministrativo coerente e conforme alle previsioni dell'art. 29 del D.P.Reg. n. 3/2005/L, secondo cui nei Comuni della Provincia di Trento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il sindaco provvede a nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento (com'era avvenuto nel caso di specie) ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Era sottolineato, inoltre, il carattere "**fiduciario**" dell'incarico. Contro tale decisione veniva presentato ricorso al Consiglio di Stato, che l'accoglie solo in parte.

La peculiarità della funzione dei revisori – sottolineano i giudici della quinta sezione giurisdizionale – emerge, innanzitutto, dal documento Consob del 5 ottobre 2005 (in tema di "Principi sull'indipendenza del revisore"), derivato dalla Raccomandazione della Commissione europea del 16 maggio 2002, per la quale l'indipendenza si esprime nell'**integrità** e nell'**obiettività**: la prima garantita dalla elevata qualificazione dei soggetti chiamati; la seconda dalla più assoluta imparzialità dell'azione del revisore medesimo.

Questi principi sono ribaditi dall'art. 38 della Direttiva 2006/43/CE, secondo cui gli Stati membri devono assicurare che la revoca e le dimissioni dei revisori legali o delle società di revisione possa avvenire **solo per giu-**

**sta causa** e non per divergenze di opinione in merito ai contenuti delle determinazioni da prendere.

Si tratterebbe, comunque, di principi immanenti nell'ordinamento giuridico italiano, come emerge dai seguenti disposti normativi: art. 2399 c.c., in tema di cause di **ineleggibilità e decadenza** dei sindaci; art. 2400 c.c., che, al secondo comma, richiede che la revoca dei sindaci sia fondata su una giusta causa e approvata con decreto dal Tribunale (sentito l'interessato); art. 235 comma 2 del DLgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali), ai sensi del quale "il revisore è revocabile solo per **inadempienza** e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, comma 1, lettera d" (*cf.*, a quest'ultimo riguardo, la sentenza n. 736/2015 del C.G.A.R.S.).

Proprio sulla base di tali rilievi, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. [3915/2008](#), ha già precisato che, in tema di cariche elettive dei revisori dei conti degli enti locali, vige il principio che **esclude** la presenza di un **collegamento fiduciario** tra organo che elegge ed organo eletto una volta perfezionata la nomina (escludendosi qualsiasi legame tra l'incarico dell'organo di controllo e la permanenza dell'organo che lo ha eletto). Il provvedimento di revoca, quindi, è illegittimo.

Ciononostante, le richieste risarcitorie non sono accolte. Si evidenzia, infatti, come non sia stata fornita alcuna prova del danno stesso. In particolare, il danno non potrebbe, di per sé, farsi coincidere con le **retribuzioni** che sarebbero spettate per lo svolgimento della funzione, giacché, per un verso, tale danno avrebbe potuto essere evitato con l'impugnazione (non effettuata) della nomina del nuovo revisore dei conti, e, per altro verso, non si era fornito alcun elemento probatorio, neppure a livello indiziario, che, a causa della revoca, l'appellante non avesse potuto svolgere alcuna **altra attività** redditizia. Di contro, è reputato più ragionevole ritenere che, malgrado la revoca, l'interessato avesse comunque svolto un'attività lavorativa pienamente remunerativa.

Analoghe conclusioni sono poste con riguardo alla richiesta di risarcimento del **danno all'immagine**, dal momento che costituisce una **mera asserzione** quella secondo cui la revoca della nomina avrebbe avuto effetti pregiudizievoli sulla considerazione del sindaco/revisore; ciò – precisa la decisione in commento – senza contare che, a tutto voler concedere, tali pregiudizi sarebbero stati certamente eliminati, o ne sarebbero stati notevolmente limitati gli effetti, se fosse stata impugnata la nomina del nuovo revisore.